



1

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 4 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera r):

“r) promuove intese con gli organismi di controllo territoriali dell'INPS, dell'INAIL e delle articolazione territoriali dell'Ispettorato del lavoro”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante



21

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Alla fine dell'articolo 8, comma 1, lettera t) sono aggiunte le seguenti parole

“nell'ambito del territorio provinciale”

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Marco Galante

Relazione illustrativa

Per ovviare ad vuoto normativo si propone di riprendere parte dalla lettera f) dell'articolo 6, L. n. 19/99, in merito alle competenze delle province sulla materia de qua, preso atto che la citata legge n. 19/99 è abrogata come previsto dall'art. 18 del DDL in oggetto.

Successivamente a livello organizzativo, con atto interno dell'ARPAL, dovrà essere prevista la gestione delle crisi collettive nell'ambito del proprio territorio provinciale di competenza.

DDL n. 57 del 24/04/2018

"Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro"

Emendamento all'art. 10 comma 3 :

Dopo il periodo "(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)" sostituire il testo con:

"è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso A.R.P.A.L.. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali "

SERGIO BLASI
Sergio Blasi



9

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al comma 3 dell'articolo 10 dopo il punto fermo aggiungere il seguente periodo:

“In fase di prima istituzione l'Agenzia regionale si avvale anche del personale già impegnato nel potenziamento dei servizi per l'impiego della Regione Puglia con risorse a valere sulle risorse di cui al P.O. FERS 2014-2020, il quale continuerà ad essere impiegato attraverso idonee atti convenzionali”



Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Marco Galante





5

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma 8 :

“8. La Regione al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro ricorre, anche attraverso convenzioni all'utilizzo di personale delle società in house, delle province e della Città Metropolitana impiegato nei servizi per il lavoro”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Marco Galante



EMENDAMENTO D.D.L. 57 del 24/472018

Art. 11 Comma 3

Dopo le parole - in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente-

eliminare le parole

“ transita nei ruoli della Regione , conservando lo stato giuridico di dipendenti pubblici di cui al D.Lgs. 165/2001 e dopo trasferito nei ruoli dell’ARPAL”

e sostituirle con le seguenti parole:

“è inquadrato nei ruoli della Regione Puglia ed è di seguito assegnato in avvalimento all’ARPAL”.

Marjo Pendifelli



MOTIVAZIONE:

Trattasi di dipendenti pubblici che dal Ministero del Lavoro sono stati trasferiti alle Province. Questa formula rassicura i dipendenti sul mantenimento di una dipendenza con un Ente Pubblico, consente la massima libertà organizzativa alla Regione che nello stabilire i termini della convenzione di avvalimento può definire ogni aspetto particolare e garantisce il funzionamento dell’ ARPAL.

11 FEB 1951

TO: THE SECRETARY OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C.

FROM: THE CHIEF OF STAFF, WASHINGTON, D.C.

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

[Handwritten signature]


11 FEB 1951

[Illegible text]

EMENDAMENTO D.D.L. 57 del 24/4/ 2018**ART. 11**

All'articolo 11 è aggiunto il comma 4 con il seguente testo:

“ Il personale di cui alla L.R. n° 32 del 21 dicembre 1998 è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato in avvalimento all'ARPAL”.


Mario Pandinelli

Mario Romano

Motivazione:

Con la Legge Regionale 32/1998 la Regione Puglia, facendo seguito a quanto previsto con la Legge Regionale n° 54 del 17 ottobre 1978, trasferì alla Provincia di Lecce gli operatori del centro di formazione ex CNOS.

La Regione stabilì che i dipendenti dovessero essere inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e mantenessero la posizione economica e giuridica in godimento, quindi anche la disciplina contrattuale vigente per gli operatori della formazione.

Successivamente sempre la Regione, cui competevano gli oneri retributivi, ha disposto con la Provincia di Lecce l'utilizzo del personale nei centri per l'impiego.

Con le ultime modifiche normative che hanno riportato nell'ambito regionale sia le funzioni in materia di politiche del lavoro, sia quelle della formazione professionale è conseguente il passaggio di queste sette unità nell'organico della Regione Puglia.



8

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”


EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13-bis

“Art ...

Valutatore Indipendente

1. *La valutazione della qualità delle politiche attive è affidata, con provvedimento della Direzione regionale competente dell'Assessorato alla Formazione e Lavoro, ad un Valutatore Indipendente selezionato attraverso procedura ad evidenza pubblica, nell'ambito della quale sono definiti i requisiti per la nomina ed il compenso, e per un periodo di tre anni non rinnovabili.*
2. *Il Valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento e sulla qualità delle politiche attive dell'ARPAL, che è trasmessa al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.*
3. *Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il Valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.*
4. *Al Valutatore Indipendente è assicurato l'accesso alle informazioni raccolte dai competenti uffici regionali, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro”.*
5. *Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila e, per il medesimo importo, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria assegnata alla missione 20, programma 1, titolo 1, fondo di riserva per le spese impreviste”*


Antonella Laricchia

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Marco Galante



P

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo 14-bis

“Art.

Clausola Valutativa

1. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.*
2. *Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:*
 - a) *gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;*
 - b) *le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;*
 - c) *i risultati conseguiti.*
3. *La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.*
4. *Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.”*

Relazione illustrativa

La clausola valutativa, che prevede il monitoraggio in itinere e la verifica ex post degli effetti di una norma, è uno strumento di better regulation, per il controllo e il miglioramento della qualità della legislazione ed è prevista nella *Nota metodologica per la sperimentazione di una clausola valutativa nella Regione Puglia* del



30 maggio 2013. Le clausole valutative sono definite dall'art. 7 dell'Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione (adottato a marzo 2007) come «uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo e alle giunte regionali a elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in sede di attuazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettività».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante